REGOLAMENTO (CEE) N. 1897/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1989

che revoca il regolamento (CEE) n. 1399/89 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania e il regolamento (CEE) n. 1435/89 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1399/89 della Commissione [3] ha proibito la pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 1 (acque della Groenlandia) da parte delle navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1435/89 della Commissione [4], ha proibito la pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 1 (acque della Groenlandia) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro essendo stato esaurito il contingente attribuito alla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1578/89 del Consiglio [5] aumenta i contingenti di merluzzo bianco attribuiti alla Germania e al Regno Unito della zona NAFO 1 (acque della Groenlandia) e previsti dal regolamento (CEE) n. 3950/88 del Consiglio, dell'11 dicembre 1988, che ripartisce, per il 1989, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia [6]; che la pesca del merluzzo bianco, effettuata da navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro, deve essere quindi autorizzata; che è di conseguenza necessario revocare i regolamenti (CEE) n. 1399/88 e (CEE) n. 1435/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 1399/89 e (CEE) n. 1435/89 vengono revocati dal presente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1989.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.
(3) GU n. L 140 del 24. 5. 1989, pag. 22.
(4) GU n. L 143 del 26. 5. 1989, pag. 12.
(5) GU n. L 156 dell'8. 6. 1989, pag. 3.
(6) GU n. L 352 del 21. 12. 1988, pag. 7.